REGOLAMENTO (CE) N. 755/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1999

che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° e il 3 gennaio 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunita europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [1], in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2800/98 un aiuto compensativo è concesso se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore è inferiore al tasso applicabile precedentemente; che, tuttavia, tale disposizione non si applica con riguardo agli importi per i quali è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo;

considerando che il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente nel caso del Belgio, del Lussemburgo, della Francia, della Finlandia, dell'Irlanda e dell'Italia; che il tasso di cambio della corona danese e della lira sterlina applicabile ai fatti generatori intervenuti il 1° e il 3 gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente;

considerando che gli aiuti compensativi sono concessi alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2799/98, dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo [3], e dal regolamento (CE) n. 2813/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune [4];

considerando che gli importi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2799/98, all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2808/98 e agli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 2813/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali della prima rata dell'aiuto compensativo da concedere in quanto, per i fatti generatori intervenuti il 1° e il 3 gennaio 1999, il tasso di conversione dell'euro vigente dal 1° gennaio 1999 in Belgio, Lussemburgo, Francia, Finlandia, Irlanda e Italia e il tasso di cambio della corona danese e della lira sterlina erano inferiori al tasso di conversione agricolo applicabile precedentemente, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Tuttavia, la concessione della compensazione agromonetaria per misure a carattere strutturale o ambientale è limitata alle misure il cui importo applicato nello Stato membro interessato, ed espresso in moneta nazionale, è pari almeno al massimale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

ll presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 15 febbraio 1999.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
[2] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.
[3] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.
[4] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48.

ALLEGATO

IMPORTI MASSIMI DELLA PRIMA RATA DELL'AIUTO COMPENSATIVO, ESPRESSI IN MILIONI DI EURO

Misure		Belgio	Danimarca	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Finlandia	Regno Unito
Tipo	Regolamento								
Premio per vacca nutrice	(CEE) n. 805/68, articolo 4, lettera d)	0,85	0,68	10,39	12,61	1,70	0,04	0,06	35,55
Complemento premio vacca nutrice	(CEE) n. 805/68, articolo 4, lettera d)	0,14	0	0,03	0,00	0,16	0,00	0,00	1,10
Premi bovini maschi	(CEE) n. 805/68, articolo 4, lettera b)	0,41	1,18	5,72	14,10	1,08	0,03	0,35	34,57
Premio destagionalizzazione	(CEE) n. 805/68, articolo 4, lettera c)	0	0	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,80
Premio estensivizzazione	(CEE) n. 805/68, articolo 4, lettera h)	0,08	0,11	4,18	5,64	0,39	0,02	0,11	16,15
Pensionamento anticipato	(CEE) n. 2079/92	0,06	0,07	1,40	3,57	0,02	0,00	0,16	0,00
Ambiente	(CEE) n. 2078/92	0,03	0,38	2,44	7,11	5,35	0,05	1,90	4,91
Imboschimento	(CEE) n. 2080/92	0,0037169	0,12	0,08	2,10	1,26	0,00	0,08	2,13
Risanamenti produzione frutta	(CE) n. 2200/97	0,01	0	0,42	0,00	0,35	0,00	0,00	0,12
Frutta a guscio	(CEE) n. 790/89	0	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estirpazioni vigneti	(CEE) n. 1442/88	0	0	0,27	0,00	0,07	0,001239	0,00	0,00
Zone svantaggiate, giovani agricoltori. . .	(CE) n. 950/97	0	0,08	6,51	9,96	3,48	0,00	0,35	3,85
Premio pecora e capra	(CEE) n. 872/84	0,01	0,05	2,57	4,96	2,26	0,001224	0,02	36,50
Premio forfettario pecora	(CEE) n. 1323/90	0,001224	0	0,78	1,39	0,59	0,00	0,01	8,70